



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 013/2007

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006, n. 216

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 19 aprile 2007

VISTI

- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 4 relativo all'obbligo di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, l'articolo 5 che riguarda modalità e tempi di presentazione della domanda di autorizzazione e l'articolo 6 che stabilisce modalità e tempi del rilascio e contenuto dell'autorizzazione;
- le domande di autorizzazione presentate dai gestori degli impianti e le ulteriori informazioni fornite al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, di seguito denominato "Comitato";
- la Decisione della Commissione C(2004)130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273. convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni di attuazione della decisione della Commissione Europea C(2004)130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le Linee Guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il DEC/RAS/023/2006 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273. convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previsto dall'articolo 14 paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;

- il DEC/RAS/115/2006 emanato ai sensi del decreto legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/12/2004, n. 316 recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni previsto dall'articolo 14 paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'articolo 27, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316;
- le informazioni inviate dal gestore attestanti la capacità dell'impianto di monitorare le emissioni di gas ad effetto serra;
- che le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 sono contenute nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo <http://193.206.192.245/>

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

Articolo 1

(rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

1. Per ciascuno degli impianti elencati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.
2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata a ciascuno degli impianti di cui all'Allegato 1 è identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. I gestori degli impianti di cui ai comma 1 e 2 hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra"

Articolo 2

(aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'articolo 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, di modifica dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=653, e presentata dai gestori degli impianti di cui all'art. 1 al Comitato almeno 90 (novanta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Articolo 3 (disposizioni di monitoraggio)

I gestori degli impianti di cui all'Allegato 1 effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra secondo le disposizioni della Decisione della Commissione C(2004)130 del 29 gennaio 2004 e del DEC/RAS/854/2005 ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

Articolo 4 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'art. 1 presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'art. 3.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, redatte su carta semplice, secondo lo schema nell'allegato 2 alla presente deliberazione, va inviata al "Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE – Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo" – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica della presente deliberazione.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante
3. Fino al ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1 il Comitato provvede affinché il gestore del relativo impianto non possa trasferire quote di emissioni di CO₂.

Articolo 5 (disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. A decorrere dal 2008, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 3.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere redatte secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/index.php?id_sezione=1896 e devono contenere le informazioni ivi indicate.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere corredate da attestato di verifica fornito da un organismo verificatore riconosciuto ai sensi del DEC/RAS/023/2006 a seguito di verifica delle comunicazioni.
4. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere sottoscritte dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.
5. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".
6. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al comma 1 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216

Articolo 6
(pubblicità dei dati)

Le comunicazioni delle emissioni di cui all'art. 5 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del Decreto . Legislativo. 19 agosto 2005, n. 195.

Articolo 7
(restituzione delle quote di emissioni di gas serra)

A decorrere dal 2008, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

IL PRESIDENTE
Corrado Clini

Allegato 1

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto						Pr.	Fonti
			Via	N.	CAP	Comune	Località			
1500	Saced SpA	Saced SpA	S. Giuseppe la rena	96	95121	Catania		CA	F1(46), F2(51)	
1510	Edison SpA	Simeri Crichi	n.p.	n.p.	88050	Simeri Crichi	San Francesco	CZ	F1(1), F2(3), F3(3), F4(10)	

Legenda codici attività e fonti

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
1	caldaia	1.1 - Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)
2	bruciatore	
3	turbina	
4	riscaldatore	
5	fornace	
6	inceneritore	
7	stufa	
8	forno	
9	essiccatoio	
10	motore	
11	torcia	
12	torre di lavaggio	
13	altro apparecchio o macchina	
14	caldaia	
15	riscaldatore di processo / dispositivo di trattamento	
16	motore a combustione interna / turbina	
17	ossidatore catalitico e termico	
18	forno per la calcinazione di coke	
19	pompa antincendio	
20	generatore di emergenza/di riserva	
21	torcia	
22	inceneritore	
23	cracker	
24	impianto per la produzione di idrogeno	
25	rigenerazione di catalizzatori	1.3 - Cokerie
26	apparecchiatura per il coking	
102	Bruciatore	
103	Turbina	
104	Riscaldatore	
105	Fornace	
107	Stufa	
108	Forno	
109	Essiccatoio	
110	Motore	
112	Torre di lavaggio	
113	Altro apparecchio o macchina	
27	materia prima	
28	combustibile convenzionale	
29	gas di processo	
30	altro combustibile	
31	lavaggio degli effluenti gassosi	
114	Caldaia	
115	Bruciatore	
116	Turbina	
117	Riscaldatore	
118	Fornace	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
119	Inceneritore	
120	Stufa	
121	Forno	
122	Essiccatoio	
123	Motore	
124	Torcia	
125	Torre di lavaggio	
126	Altro apparecchio o macchina	
32	materia prima	
33	combustibile convenzionale	
34	gas di processo	
35	residui di processo usati come materiale in entrata	
36	altro combustibile	
37	lavaggio degli effluenti gassosi	
127	Caldaia	
128	Brucciato	
129	Turbina	
130	Riscaldatore	
131	Fornace	
132	Inceneritore	
133	Stufa	
134	Forno	
135	Essiccatoio	
136	Motore	
137	Torcia	
138	Torre di lavaggio	
139	Altro apparecchio o macchina	
38	materia prima	2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
39	combustibile convenzionale	
40	agente riducente	
41	gas di processo	
42	consumo degli elettrodi in grafite	
43	altro combustibile	
44	lavaggio degli effluenti gassosi	
140	Caldaia	
141	Brucciato	
142	Turbina	
143	Riscaldatore	
144	Fornace	
145	Inceneritore	
146	Stufa	
147	Forno	
148	Essiccatoio	
149	Motore	
150	Torcia	
151	Torre di lavaggio	
152	Altro apparecchio o macchina	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
45	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	3.1a - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi con capacità produttiva >500 t/g
46	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
47	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
48	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
49	combustibile non usato per i forni	
50	lavaggio degli effluenti gassosi	
51	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
52	Altro combustibile	
166	Caldaia	
167	Brucciato	
168	Turbina	
169	Riscaldatore	
170	Fornace	
171	Inceneritore	
172	Stufa	
173	Forno	
174	Essiccatoio	
175	Motore	
176	Torcia	
177	Torre di lavaggio	
178	Altro apparecchio o macchina	
153	Caldaia	
154	Brucciato	
155	Turbina	
156	Riscaldatore	
157	Fornace	
158	Inceneritore	
159	Stufa	
160	Forno	
161	Essiccatoio	
162	Motore	
163	Torcia	
164	Torre di lavaggio	
165	Altro apparecchio o macchina	
231	calcinazione del calcare utilizzato come materia prima	
232	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
233	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
234	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
235	combustibile non usato per i forni	
236	lavaggio degli effluenti gassosi	
237	calcinazione del calcare e della dolomite contenuti nelle materie prime	
238	Altro combustibile	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
53	fusione di carbonati di metalli alcalini e alcalino-terrosi contenuti nelle materie prime	3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno
54	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
55	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
56	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
57	altro combustibile	
58	additivo contenenti carbonio (compreso il coke e la polvere di carbone)	
59	lavaggio degli effluenti gassosi	
179	Caldaia	
180	Bruciatore	
181	Turbina	
182	Riscaldatore	
183	Fornace	
184	Inceneritore	
185	Stufa	
186	Forno	
187	Essiccatoio	
188	Motore	
189	Torcia	
190	Torre di lavaggio	
191	Altro apparecchio o macchina	
60	calcinazione del calcare/dolomite contenuti nelle materie prime	3.3 - Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura con una capacità di produzione >75 t al giorno e con una capacità di forno >4 m ³ e con una densità di colata per forno >300 kg/m ³
61	calcare per l'abbattimento degli inquinanti atmosferici	
62	combustibile fossile convenzionale usato per i forni	
63	materie prime e combustibili a base fossile alternativi usati per i forni	
64	combustibile da biomassa usato per i forni (rifiuti da biomassa)	
65	altro combustibile	
66	materiale organico contenuto nell'argilla utilizzata come materia prima	
67	additivo utilizzato per conferire porosità	
68	lavaggio degli effluenti gassosi	
192	Caldaia	
193	Bruciatore	
194	Turbina	
195	Riscaldatore	
196	Fornace	
197	Inceneritore	
198	Stufa	
199	Forno	
200	Essiccatoio	
201	Motore	
202	Torcia	
203	Torre di lavaggio	
204	Altro apparecchio o macchina	

<i>Codice della fonte</i>	<i>Descrizione "fonte"</i>	<i>Descrizione "attività"</i>
69	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	4.1a - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
70	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
71	inceneritore	
72	forno per calce e calcinatori	
73	lavaggio degli effluenti gassosi	
74	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
205	Caldaia	
206	Bruciatore	
207	Turbina	
208	Riscaldatore	
209	Fornace	
211	Stufa	
212	Forno	
213	Essiccatoio	
214	Motore	
215	Torcia	
216	Torre di lavaggio	
217	Altro apparecchio o macchina	4.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
75	caldaia di potenza, turbina a gas e altri dispositivi di combustione che producono vapore o energia	
76	caldaia di recupero e altri dispositivi adibiti alla combustione di liscivi esausti	
77	inceneritore	
78	forno per calce e calcinatori	
79	lavaggio degli effluenti gassosi	
80	essiccatore alimentato a gas o con altri combustibili fossili	
218	Caldaia	
219	Bruciatore	
220	Turbina	
221	Riscaldatore	
222	Fornace	
224	Stufa	
225	Forno	
226	Essiccatoio	
227	Motore	
228	Torcia	
229	Torre di lavaggio	
230	Altro apparecchio o macchina	

Fac simile

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000
attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto
serra**

Il sottoscritto in qualità di gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra con autorizzazione n., dichiara che a partire daleffettua il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi a quanto disposto dall'articolo 3 della deliberazione di autorizzazione.

In fede.

Firma

Nota

Qualora il gestore dell'impianto sia una persona giuridica, la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.

La firma del gestore, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 47 del DPR n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante.

L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva.

La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [articolo n. 76 del DPR n. 445/00]

